

LEGGE PROVINCIALE

, n.

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale

INDICE

- Art. 1 - *Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)*
- Art. 2 - *Sostituzione della rubrica del capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 14.1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 4 - *Modificazioni dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 5 - *Sostituzione dell'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 6 - *Modificazioni dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 14 sexies 1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 8 - *Inserimento dell'articolo 14 sexies 2 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 14 sexies 3 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 10 - *Modificazioni dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 11 - *Integrazioni dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 12 - *Inserimento dell'articolo 14 novies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 13 - *Abrogazioni*
- Art. 14 - *Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)*
- Art. 15 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10
(legge provinciale sull'agriturismo 2001)*

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente: "Disciplina dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo".

Art. 2

Sostituzione della rubrica del capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. La rubrica del capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituita

dalla seguente: "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 3

Inserimento dell'articolo 14.1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14, nel capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14.1

Agricoltura sociale

1. La Provincia promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi.

2. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività previste dagli articoli 14 bis e 14 ter esercitate dai seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli previsti dall'articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata;
- b) cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)."

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Al comma 1 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "dall'articolo 3, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 14.1, comma 2,";
- b) le parole: ", in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile" sono soppresse.

2. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: "attività di fattoria didattica" sono inserite le seguenti: "sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile e".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"4 bis. La fattoria didattica può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di "maso didattico"."

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. L'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 ter

Fattoria sociale

1. Per fattoria sociale si intendono le attività svolte dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, mediante l'utilizzazione della propria azienda dirette a realizzare:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati definiti ai

sensi dell'articolo 2, punti 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale e comunque dei soggetti individuati dall'articolo 6 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);

- b) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- c) prestazioni e attività sociali e di servizio finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali;
- d) servizi socio-educativi per la prima infanzia offerti in un particolare contesto ambientale come definiti dall'articolo 3, comma 6 bis, della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002).

2. Le attività previste dal comma 1, lettere b), c) e d), sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile. Le attività previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere realizzate dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, se autorizzati o accreditati ai sensi delle norme provinciali vigenti in materia. Per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dalle norme provinciali vigenti in materia.

3. I soggetti che svolgono attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

4. L'esercizio dell'attività di fattoria sociale è subordinato alla presentazione di una SCIA al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività. Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria sociale, autorizzate o accreditate se questo è richiesto dalle norme provinciali vigenti in materia. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

5. La fattoria sociale può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di "maso sociale".

6. Lo svolgimento delle attività di fattoria sociale nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola."

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Al comma 1 dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "dell'impresa agricola" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2,";
- b) le parole: "in cui ha sede l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "in cui ha sede l'azienda agricola".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"1 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, e nel rispetto del medesimo strumento di pianificazione, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 14 ter possono essere utilizzati locali e strutture esistenti, a disposizione dei soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2,

collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'azienda agricola o in comuni limitrofi. Questi locali e strutture possono essere sottoposti agli interventi di recupero previsti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Restano esclusi gli ampliamenti e la ricostruzione su diverso sedime. Per quanto non diversamente previsto da questo comma si applica la disciplina provinciale in materia urbanistica ed edilizia."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 14 sexies 1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14 sexies 1

Elenco delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali

1. Presso la struttura provinciale competente in materia di agricoltura è istituito l'elenco provinciale delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali, distinto per sezioni. All'elenco sono iscritti i soggetti che hanno presentato la SCIA per l'esercizio della fattoria didattica e della fattoria sociale. L'elenco è reso pubblico nel sito internet istituzionale della Provincia anche in modalità open data."

Art. 8

Inserimento dell'articolo 14 sexies 2 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 sexies 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14 sexies 2

Misure di sostegno

1. La Provincia promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale e, in particolare:

- a) prevede criteri di priorità per favorire la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto delle norme vigenti, di beni di proprietà provinciale e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e sensibilizza gli enti locali per favorire la concessione alle fattorie sociali di beni di loro proprietà;
- b) adotta misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nelle mense gestite dalla Provincia, da enti strumentali della Provincia e dagli enti locali, prevedendo che l'utilizzo di tali prodotti attribuisca pesi o punteggi aggiuntivi negli appalti pubblici relativi a servizi o a forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, anche in aggiunta ai criteri previsti dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012);
- c) prevede che alle fattorie sociali siano attribuiti punteggi aggiuntivi nell'ambito delle graduatorie

relative alla concessione di contributi provinciali;

- d) organizza interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale, rivolti a dipendenti e amministratori degli enti locali, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale."

Art. 9

Inserimento dell'articolo 14 sexies 3 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 sexies 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14 sexies 3
Logo dell'agricoltura sociale

1. I soggetti che hanno presentato la SCIA ai sensi degli articoli 14 bis e 14 ter possono esporre all'ingresso e all'interno dei locali e delle strutture un logo dedicato all'agricoltura sociale. La Giunta provinciale stabilisce il modello e le caratteristiche del logo e lo rende disponibile ai soggetti che ne fanno richiesta."

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale" e" sono sostituite dalle seguenti: "il logo dell'agricoltura sociale, le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale" e le relative denominazioni riservate nonché".

2. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: "perdita dei requisiti" sono inserite le seguenti: "o dei presupposti".

Art. 11

Integrazioni dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono inserite le parole: "ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile".

2. Nel comma 2 dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: "Il regolamento di esecuzione può prevedere" sono inserite le seguenti: "eventuali disposizioni di raccordo con la disciplina statale approvata in attuazione della legge n. 141 del 2015 e".

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono inserite le parole: ", compreso il titolo necessario per lo svolgimento o l'affidamento delle attività previste dall'articolo 14 ter, comma 1, lettere b), c) e d)".

Art. 12

Inserimento dell'articolo 14 novies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 octies, nel capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14 novies
Disposizioni transitorie

1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 14 octies continuano ad applicarsi gli articoli 2 e 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 21 gennaio 2015, n. 1 (Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003), e le corrispondenti disposizioni regolamentari.

2. Questo capo si applica anche alle attività di fattoria didattica che, alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 1, sono svolte ai sensi della disciplina previgente; la SCIA presentata ai sensi dell'articolo 6 tiene luogo della SCIA prevista dall'articolo 14 bis."

Art. 13
Abrogazioni

1. L'articolo 14 quinquies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e gli articoli 9 e 13 della legge provinciale 21 gennaio 2015, n. 1 (Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003), sono abrogati.

Art. 14
*Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4
(legge provinciale sugli asili nido 2002)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 è inserito il seguente:

"6 bis. Il nido d'infanzia inserito in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da fonti d'inquinamento, con un'impronta educativa volta a promuovere la conoscenza e il contatto con il mondo rurale, gli animali e la natura, è denominato agrinido."

Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 14 quater della legge provinciale sull'agriturismo 2001 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 14 sexies 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi